

alla fine del congedo di maternità prolungato.

Congedo di nascita per i padri:

■ 15 giorni pagati al 100% per ogni figlio. Questi 15 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo per cure da prestare ad un membro dell'economia domestica del dipendente

Adeguamento alla nuova legislazione (art. 329 h CO). Congedo retribuito per assistenza di un membro della famiglia o del partner con problemi di salute; congedo pagato di 3 giorni per evento, massimo 10 giorni all'anno, salvo che per assistenza a figli (15 anni). Decadono i vincoli restrittivi precedenti.

Assegni familiari

Conformemente alla Legge cantonale:

- CHF 200.- mensili per ciascun figlio;
- CHF 250.- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età per i figli in formazione;
- CHF 82.50.- assegni complementari per i figli/ assegni complementari di formazione professionale.

Assegno di nascita figlio di CHF 1000.-

Formazione

Diritto dopo 3 anni di servizio a 3 giorni annui retribuiti.

Pensionamento anticipato

Durante l'anno che precede l'età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:

■ dieci anni di servizio nell'azienda o nel gruppo oppure;

■ dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.

Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. L'importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 30'000.- per un anno (contro i precedenti 24'000).

Protezione contro il licenziamento (lavoratrici e lavoratori anziani)

Prima di licenziare una/un dipendente di età superiore ai 55 anni e con 10 anni di anzianità aziendale, la ditta deve valutare la possibilità ricollocarla/o o di valutare altre misure

Commissione del Personale

Se la maggioranza del personale ne fa richiesta, in ogni azienda con più di 50 dipendenti può essere istituita una commissione del personale.

Delegato sindacale

Il sindacato Unia può nominare un delegato sindacale se:

- l'azienda dispone di una commissione del personale, nominandolo tra i membri della stessa
- se non dispone di una commissione del personale, scegliendolo in seno all'azienda

Buoni Prevhor

Ogni anno la Fondazione Prevhor emette dei buoni a favore degli iscritti al sindacato Unia. Questi buoni hanno un valore di ca CHF 500.- e possono essere riscossi solo in caso di pensionamento (o 5 anni prima); invalidità o uscita dalla Svizzera (dopo 13 mesi)

In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati Unia che gestiscono una Cassa Disoccupazione.

UNIA

Il Sindacato.

Orologeria

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretario o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2022 è introdotta la categoria lavoratrice/tore qualificato.

	PERSONALE NON QUALIFICATO			PERSONALE QUALIFICATO		
	CHF/m		PPCM	CHF/m		PPCM
1° gennaio 2023	3120.00	+	120.00	3700.00	+	175.00
gennaio - giugno 2024	3200.00	+	120.00	3700.00	+	175.00
luglio - dicembre 2024	3200.00	+	175.00	3700.00	+	175.00
1° gennaio 2025	3200.00	+	195.00	3700.00	+	195.00

CHF/m: Salario mensile pagato per 13 volte
PPCM: Rimborso pagamento cassa malati, riconosciuto 12 volte in un anno
IMPORTANTE: da gennaio 2025 i salari reali saranno aumentati dell'1,1% in base al rincaro 2024

Adeguamento al rincaro
Una volta all'anno, sindacati e associazione padronale si troveranno per discutere l'adeguamento dei salari al rincaro al 1° gennaio dell'anno seguente.

Validità e durata del CCL
Il CCL si applica a tutte le aziende convenzionate e ai loro dipendenti iscritti ad Unia. Esso disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro di aziende convenzionate ed il personale del settore orologiero. Il presente CCL scadrà il **31.12.2029**.

Periodo di prova – Termini di disdetta
Il primo mese è considerato tempo di prova. Dopo questo periodo, il contratto è concluso a tempo indeterminato. Con accordo scritto, il periodo di prova può essere prolungato fino a tre mesi.

Durante il periodo di prova
il termine di disdetta è di **7 giorni** in qualsiasi momento.

Dopo il periodo di prova
Per la fine di un mese, con un preavviso di:

- Nel 1° anno di servizio: **1 mese**
- Dal 2° anno di servizio: **2 mesi**
- Dal 9° anno di servizio: **3 mesi**

Protezione contro il licenziamento
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
■ nel corso dei primi **56 giorni** di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
■ nel corso dei primi **112 giorni** di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
■ nel corso dei primi **180 giorni** di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
■ nel corso dei primi **720 giorni** d'incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Durata del lavoro e del riposo
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di **40 ore**.

Lavoro straordinario
Il datore di lavoro e il dipendente decidono di comune accordo se

compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se retribuirle, a partire dalla prima ora con il supplemento del **25%**.

Vacanze
Diritto vacanze per anno civile:
■ Fino al compimento del 17° anno di età almeno **7 settimane**
■ Fino al compimento del 20° anno di età almeno **6 settimane**
■ Per tutti almeno **5 settimane**
■ Dal 50° anno di età almeno **6 settimane**

Giorni festivi
I giorni festivi pagati sono nove (**Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, S. Stefano**).
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.

Congedi straordinari
Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze:
■ Matrimonio del collaboratore: **2 giorni**
■ Decesso di un figlio, coniuge, genitore, fratello o sorella: **3 giorni**
■ In caso di decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
• fino a **3 giorni**, qualora tali persone vivessero nell'economia domestica del dipendente;
• in caso contrario, fino a **1 giorno**;
■ Trasloco: **1 giorno**
■ Visita di reclutamento o di ispezione militare (a seconda del luogo): **½ giornata o 1 giorno**
■ Corsi professionali concordati con il datore di lavoro: **3 giorni**

Invitiamo i dipendenti a verificare il proprio regolamento interno che potrebbe contenere delle condizioni più favorevoli rispetto al CCL.

Previdenza professionale
Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di invalidità conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale.

Salario in caso di malattia / infortunio / maternità
Il dipendente ha diritto a percepire il **100%** del salario in caso di malattia / infortunio per un periodo determinato. Questo dipende dalla durata totale ininterrotta del suo servizio prestato in azienda (scala Bernese):
■ nel 1° anno di servizio: **1 mese**
■ dopo 1° anno di servizio: **2 mesi**
■ dopo 3° anno di servizio: **3 mesi**
■ dopo 8° anni di servizio: **4 mesi**
■ dopo 10° anni di servizio: **5 mesi**
■ dopo 20° annidi servizio: **6 mesi**
Alla fine di questo periodo, il datore di lavoro assicura per la perdita di salario in caso di malattia / Infortunio per una copertura dell'**80%** del salario lordo, In caso di malattia, le indennità sono versate per un massimo di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi.
Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali può essere dedotto al lavoratore.

Congedo maternità / paternità
Congedo di maternità: **100%** del salario.
■ **17 settimane** di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l'azienda entro 30 giorni dal parto.
■ **19 settimane** di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s'impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi